



Giunta Regionale della Campania

Allegato E
(Punto 4.4.5 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 138 /2010

AREA 07 SETTORE 04

FASC. n.112/L

Il sottoscritto Dott. Carlo Paoella, nella qualità di dirigente del Servizio 02 (ad interim), Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, dell'Area Personale, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal medesimo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig.ra **Pagliarulo** Paola, nata Napoli il 19.11.1959, matr. n. 16853; **ex dipendente:** sig. **Maresca** Ciro, nato a Torre Annunziata (NA) il 02.06.1947, matr. n. 13112.

Avvocato: **MONACO** Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S. Maria C. V. (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 726031 del 08.09.2010 il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n. 14669 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 20.05.2010 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 21.06.2010.

Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento della domanda *attoreae*, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti sig.ra Pagliarulo Paola e sig. Maresca Ciro della somma di € **3.408,62**, a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot. n. 0820492 del 13.10.2010, ha comunicato le somme lorde dovute ai ricorrenti sopra indicati a titolo di risarcimento del danno in quanto titolari di P.O. (anni 2000 e 2001), e gli interessi legali.



Giunta Regionale della Campania

Allegato E
(Punto 4.4.5 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 14669 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, depositata il 20.05.2010, con relata di notifica.

TOTALE DEBITO € **10.163,39**

Dipendente sig.ra Pagliarulo Paola, matr. n. 16853.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 3.408,62
- Interessi legali maturati al 27.10.2010 € 600,05

Ex dipendente sig. Maresca **Ciro**, matr. n. 13112.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 3.408,62
- Interessi legali maturati al 27.10.2010 € 640,10

- Competenze per spese legali avv. **Monaco Pasquale Lucio** € **2.106,00**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 726031 del 08.09.2010 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 14669 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, depositata il 20.05.2010;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 13/12/2010

Il Dirigente di Servizio
Dr. C. Paolella

Il Dirigente del Settore
Stato Giuridico ed Inquadramento
Dr.ssa A. Buccini

**Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 14669/2010
Dipp. PAGLIARULO P. e MARESCA C.
Avvocato Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			1.500,00
spese generali	12,50%	1.500,00	<u>187,50</u>
			1.687,50
CPA	4%	1.687,50	<u>67,50</u>
			1.755,00
IVA	20%	1.755,00	351,00
TOTALE FATTURA			2.106,00
RITENUTA	20%	1.687,50	337,50
NETTO A PAGARE			1.768,50




*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale



Regione Campania
 AGC Affari Generali Gestione e
 Formazione del Personale
 Organizzazione e Metodo
 Settore Stato Giuridico
 ed Inquadramento
 Via S. Lucia 81 Napoli

N. Pratica _____

Oggetto _____

Sent. Tribunale di Napoli sez. Lavoro n. 14669/2010 / Pagliarulo Paola e Maresca Ciro/RC
 Sent. Tribunale di Napoli sez. Lavoro n. 14665/2010 - Vadacca Antonio/RC

Si trasmettono, in allegato, per il seguito di competenza, copie delle sentenze emesse dal Tribunale di Napoli in accoglimento dei ricorsi proposti dai dipendenti di cui in oggetto.

Si comunica, inoltre, che in ragione dei criteri di economicità, opportunità e parità di trattamento, nonché alla luce del consolidato orientamento della Corte d'Appello di Napoli in tema di ricorsi per le indennità di risultato, in ordine ai giudizi suindicati, fatte salve eventuali ulteriori valutazioni di codesto Settore, non si ravvisa l'opportunità di proporre appello.

Avv. Alida Di Napoli
 Tel. 081/7963843

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

Dott. Paolillo

Dott. Corona

Dott. De Falco

Avv. Paolo Sidicario
 9-9-2010 - forniture 2.000.000
 AS

RG 24899/2009, cui è riunito RG 25867/2009



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Antonella Ciriello, alla pubblica udienza del 19.5.2010
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa tra Pagliarulo Paola e Maresca Ciro rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv Pasquale Lucio Monaco presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti.

C O N T R O

Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale rapp.ta e difesa dall'avv.to A. Di Napoli, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia 81

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO :

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per identità delle questioni trattate, i ricorrenti, premesso di essere dipendenti della Regione Campania inquadrati nella categoria D) di cui al ccnl per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali, siglato il 31.3.1999; deducevano che tale ccnl prevedeva, per la categoria D), l'istituzione di un'area delle posizioni organizzative, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, come specificato dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del periodo 1.1.1998 - 31.12.2001; che l'area delle posizioni organizzative è suddivisa in tre livelli: posizione organizzativa di unità complessa (livello A), posizione organizzativa di funzioni professionali o specialistiche (livello B), posizione organica di staff (livello C); che con le richiamate determine dirigenziali la Regione convenuta aveva conferito ai ricorrenti l'incarico di responsabile di posizione organizzativa di unità complessa di livello B) per l'anno 2000, fatto salvo provvedimento di conferma e fatta salva una eventuale revoca in caso di accertamento di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi; che i ricorrenti venivano successivamente riconfermati in tale incarico con circolare dell'Assessore alle Risorse Umane per l'anno 2001, e riconfermati anche per gli anni successivi; che in virtù dei citati provvedimenti ai ricorrenti veniva attribuita la retribuzione di posizione annuale per tredici mensilità a decorrere dal 1.1.2000; che in applicazione dell'art. 11 del CCDI ai ricorrenti doveva essere riconosciuta anche l'indennità di risultato, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta Regionale n. 8493 del 22.11.1998; che il sistema di valutazione non risultava ancora messo a punto per colpevole inerzia dell'amministrazione convenuta; che l'assenza di uno schema di valutazione dei dipendenti aveva impedito di procedere ad un apprezzamento dei risultati raggiunti dai ricorrenti e ad una verifica della rispondenza agli obiettivi prefissati. Lamentavano, pertanto, che l'omessa valutazione dei risultati raggiunti e la rispondenza agli

obbiettivi prestabiliti, a causa della colpevole inerzia dell'amministrazione convenuta, che non aveva predisposto il sistema di valutazione, aveva determinato la mancata corresponsione dell'indennità di risultato per l'anno 2000 e per l'anno 2001; lamentavano la sussistenza di un'ipotesi di inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione convenuta; evidenziavano la sussistenza di un'ipotesi di danno per perdita di chance e richiamaivano, in proposito, l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione; tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, di condannare la Regione convenuta al pagamento delle somme indicate nei rispettivi atti introduttivi, o della somma ritenuta equa a titolo di risarcimento danni per perdita di chance oltre accessori, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.

La Regione Campania si costituiva in giudizio chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa come da sentenza di cui si è data pubblica lettura.

La domanda è procedibile, essendo stato previamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel merito, la domanda è fondata.

Occorre tenere presente il quadro normativo di riferimento.

L'art. 8 del ccnl 31.3.1999 - Area delle posizioni organizzative - prevede che: " 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37 comma 4, del ccnl del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9."

L'art. 9 comma I ccnl 31.3.1999 prevede che "gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità."

Il successivo comma 4 prevede che "I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3."

A sua volta, l'art. 10 ccnl 31.3.1999, intitolato "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" prevede: "1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo

nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.

“2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 10.000.000 ad un massimo di £ 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.”

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, “previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.1998” (documento 1 della produzione di parte ricorrente, CCDI 1998-2001, pag. 22).

Orbene, dal complesso di norme ora riportate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale di categoria D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale. L'art. 10 comma 3 stabilisce che la retribuzione di risultato è - ossia deve essere - corrisposta previa valutazione dei risultati. Ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione, ed in caso contrario incorre in un inadempimento contrattuale, essendo preciso obbligo dell'amministrazione medesima effettuare la valutazione dei risultati con cadenza annuale. Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata, per assenza dei criteri di valutazione, perché tale comportamento sostanzia un inadempimento contrattuale, non giustificato e quindi non scusabile.

Pertanto i ricorrenti, dipendenti della Regione Campania inquadrati nella categoria D, hanno avuto incarico di responsabile di posizione organizzativa di unità complessa di livello B) per l'anno 2000; tali incarichi sono stati riconfermati negli anni successivi come risulta dai decreti dirigenziali in atti.

Se è vero che non è stato messo a punto il sistema di valutazione e che non vi era quindi alcuna valutazione del lavoro dei ricorrenti e dei risultati raggiunti, è altrettanto indiscutibile che l'amministrazione resistente, tenuta a rispettare i canoni di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, non può aver riconfermato un incarico ad un soggetto assolutamente incapace o che non aveva i requisiti per svolgere la funzione assegnatagli.

Ne consegue che dalla riconferma dell'incarico di posizione organizzativa si deve desumere una valutazione non negativa dell'attività dei ricorrenti, e si deve ancora desumere la concreta possibilità che gli stessi sarebbe stati valutati positivamente nel caso in cui, per gli anni 2000-2001, fosse stato messo a punto il sistema di valutazione dei dipendenti con posizioni organizzative.

Ritiene pertanto il Giudicante che effettivamente i ricorrenti abbiano perso, per colpa dell'amministrazione convenuta, la chance di essere valutati positivamente per il

lavoro svolto ed i risultati raggiunti; la mancanza del sistema di valutazione, non adottato per colpevole inerzia della Regione convenuta, ha impedito di essere valutati positivamente e di conseguire l'indennità di risultato.

In proposito, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance secondo cui "in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod civ.), una volta accertata la mancata esecuzione della prestazione dovuta e la sua astratta idoneità alla produzione del danno, spetta al debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento, mentre il creditore deve provare il danno ed il nesso di causalità fra questo e l'inadempimento (Cass. 16 luglio 1999 n. 7553, 23 febbraio 2000 n. 2044).

Più specificamente, in caso di violazione da parte dell'ente pubblico - datore di lavoro, dell'obbligo di predeterminare i criteri di selezione degli impiegati per la promozione a quadro, incombe sul singolo impiegato non promosso ed attore in giudizio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità di promozione (perte de chance), l'onere di provare il nesso di causalità tra il detto inadempimento del datore di lavoro ed il danno, ossia la concreta sussistenza della possibilità di ottenere la superiore qualifica (Cass. Sez. Lav. 22.3-6.6.2006 n. 13241).

E' necessario aggiungere che l'amministrazione convenuta, non ha dedotto né comprovato la sussistenza di ragioni ostative all'elaborazione del sistema di valutazione previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, e non ha quindi allegato e comprovato l'esistenza di alcun fattore di non imputabilità dell'inadempimento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, sussiste il danno cd. da perdita di chance invocato dai ricorrenti.

In ordine alla quantificazione del danno appare equo ridurre gli importi indicati in ricorso e correttamente quantificati, corrispondenti alla retribuzione di risultato per l'anno 2000 e 2001, del 25%, considerato l'altissimo grado di probabilità di conseguire il risultato utile.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 3408,62 in favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito (allo scadere di ciascun anno di valutazione) fino al saldo.

Le spese di lite sono poste a carico dell'amministrazione convenuta, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott. Antonella Ciriello, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza così provvede:

- Condanna la Regione convenuta al pagamento della somma di Euro 3408,62 in favore di ciascuno dei ricorrenti oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
- condanna la Regione convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 1500,00 oltre Iva e Cpa, con attribuzione.

Napoli così deciso nella camera di consiglio del 19.05.2010

(Dott.ssa Antonella Ciriello)
Il Giudice del lavoro
d.ssa Antonella Ciriello

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica in data del 19 MAG 2010

Napoli, 20 MAG 2010

Il Cancelliere

Il Cancelliere

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. PASQUALE LUCIO MONACO, si notifici il su esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

Spazio Autografo
NA 21 GIU 2008
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto Di Luca